



Decisione/1457/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5333/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5333/TFNSVE/2025-2026, 5333 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASSOPOTENZA (matricola 690297) contro la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRIBUS POTENZA 1999 (matricola 690299) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori RESTAINO MATTIA (matricola 4516613), PIETRAFESA MAURIZIO (matricola 4468097), MECCA FRANCESCO (matricola 6876439), CASALETTO ANDREA (matricola 5581833), CARBUTTI VITO (matricola 4915324) e BERNABEI DAVIDE (matricola 5570892)

In data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in euro 41,00 (quarantuno/00) per il calciatore Restaino Mattia, in euro 82,00 (ottantadue/00) per il calciatore Pietrafesa Maurizio, in euro 82,00 (ottantadue/00) per il calciatore Mecca Francesco, in euro 287,00 (duecentoottantasette/00) per il calciatore Casaletto Andrea, in euro 82,00 (ottantadue/00) per il calciatore Carbutti Vito ed euro 41,00 (quarantuno/00) per il calciatore Bernabei Davide, e così complessivamente euro 615,00 (seicentoquindici/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 615,00 (seicentoquindici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai